

Cass., civ. sez. II, del 11 ottobre 2016, n. 20457

Il primo, rubricato come violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 192, 2697, 2727 e 2729 c.c., investe la sentenza impugnata laddove ha accolto il motivo di appello della controparte concernente le somme prelevate dal conto corrente cointestato. Assume l'istante che, in assenza della prova dell'utilizzo delle somme dal predetto conto per esigenze comuni, il giudice del merito avrebbe dovuto rigettare le eccezioni avversarie, nel mentre aveva invece fondato la propria decisione su una praesumtio de praesumpto.

Col secondo motivo è denunciata insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'utilizzo delle somme prelevate dal conto corrente cointestato per il soddisfacimento delle esigenze familiari. Si assume che la tesi secondo cui le somme prelevate dal conto corrente comune sarebbero state spese nell'interesse della comunione non solo era indimostrata, ma risultava smentita dalle risultanze probatorie.

Di tali motivi è fondato il primo, con conseguente assorbimento degli altri.

Il Tribunale aveva determinato in € 218.272,00 l'importo che VE doveva rimborsare all'ex marito in ragione dei prelievi da lei operati dal conto corrente cointestato (oltre che da un libretto di risparmio) e in ragione, altresì, di un trasferimento di titoli da un conto deposito a un conto di cui la medesima odierna controricorrente era unica titolare. L'importo da restituire, con riferimento al conto corrente cointestato, era stato determinato in ragione del 50% delle liquidità oggetto di apprensione.

L'appello di VE, secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, investiva la questione circa l'obbligo, da parte della appellante, di rimborsare al coniuge separato la metà di tutte le movimentazioni del conto corrente cointestato che si erano tradotte in prelievi o trasferimenti di fondi in proprio favore.

Non è oggetto di censura la decisione della Corte di merito di stornare dalle somme prelevate dal conto cointestato quelle reimpiegate nell'interesse della famiglia e della comunione legale: decisione che evidentemente si fonda sul disposto dell'art. 192 comma 1 c.c., secondo cui ciascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 186 c.c., tra cui sono comprese quelle per il mantenimento della famiglia, per l'istruzione e l'educazione dei figli e comunque contratte, anche separatamente, nell'interesse della famiglia.

Come si è accennato, la Corte di appello, con riguardo agli assegni all'ordine di VE e agli ordini di prelevamento da questa impartiti alla banca, ha osservato come "non potesse escludersi" che la conversione in denaro contante delle disponibilità bancarie fosse preordinata a consentire spese nell'interesse della comunione legale e della famiglia; ha inoltre sottolineato che la disposta consulenza tecnica contabile non aveva "offerto il riscontro documentale dell'appropriazione, mediante versamento su rapporti personali, di tali somme, in luogo dell'utilizzo delle stesse per spese ed acquisti nell'interesse della famiglia".

In tal modo, la sentenza impugnata ha finito con l'invertire l'onere probatorio: si deve infatti ritenere che, a fronte di prelevamenti, da parte di un coniuge, di somme di pertinenza della comunione – quali sono state ritenute essere quelle giacenti sul conto corrente intestato alla coppia -, compete al coniuge che abbia effettuato le operazioni e che allegghi di aver impiegato gli importi prelevati nell'interesse della comunione o della famiglia dimostrare quest'ultima circostanza: ciò, sia in quanto quest'ultima si atteggia a fatto impeditivo dell'obbligazione restitutoria; sia in quanto la ripartizione dell'onere della prova deve tener conto, oltre che della distinzione fra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio del diritto in giudizio - della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova (Cass. S.U. 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. 14 gennaio 2016, n. 486; Cass. 17 aprile 2012, n. 6008; Cass. 1 luglio 2009, n. 15406; Cass. 25 luglio 2008, n. 20484).

Se quindi il coniuge che ha effettuato il prelievo assuma, senza provarlo, che esso è finalizzato a soddisfare esigenze della famiglia o della comunione, la domanda restitutoria deve essere accolta, e non rigettata.

D'altro canto, l'affermazione secondo cui non potrebbe escludersi la finalizzazione dei prelievi al soddisfacimento di necessità della famiglia non appare nemmeno idonea a fondare una presunzione sorretta da elementi indiziari gravi, precisi e concordanti. Il fatto che il consulente tecnico non abbia constatato il trasferimento di fondi su conti intestati alla sola controricorrente non implica, per ciò solo, che essi siano stati impiegati per necessità familiari.

Al riguardo, competeva alla Corte di merito esplicitare il ragionamento presuntivo sulla scorta di un criterio probabilistico, precisando da quali fatti noti ricavasse, secondo verosimiglianza, quelli ignoti; infatti, sebbene nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorra che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, è però necessario che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità; occorre, in altri termini, che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza (per tutte: Cass. S.U. 13 novembre 1996, n. 9961; Cass. 31 ottobre 2011, n. 22656; Cass. 30 novembre 2005, n. 26081).